



# La DNF nel diritto UE e in Italia

- Fonti:
  - Direttiva 2014/95/UE
  - Trasposta in Italia da d.lgs. 254/2016
- Chi è tenuto?
  - enti di interesse pubblico
    - Società quotate o a capitale diffuso, banche, assicurazioni, SIM, SGR, SICAV...
      - Media di più di 500 dipendenti
      - Sopra limiti dimensionali (uno dei due tra:
        - Totale stato patrimoniale: 20 M€
        - Totale ricavi netti da vendite e prestazioni: 40M€)
    - Madre di gruppo di grandi dimensioni (consolidato)
      - Di media più di 500 dipendenti del gruppo
      - Sopra limiti dimensionali (uno dei due tra:
        - Totale stato patrimoniale: 20 M€
        - Totale ricavi netti da vendite e prestazioni: 40M€)



# La DNF nel diritto UE e in Italia

- Cosa comprende la DNF?
  - Informazioni su
    - Attività d'impresa
    - Andamento dell'attività
    - Risultati dell'attività
    - Impatto dell'attività
  - Su
    - Temi ambientali
    - Sociali
    - Attinenti al personale
    - Sul rispetto dei diritti umani
    - Sulla lotta contro la corruzione attiva e passiva



# La DNF nel diritto UE e in Italia

- Descrivendo *almeno*
  - Modello aziendale di gestione e organizzazione
  - Politiche praticate da impresa (inclusa *due diligence*), risultati e *indicatori*
  - Principali rischi, includendo le modalità di gestione, incluse le catene di fornitura e subappalto
- Dove si trova?
  - Documento autonomo
  - Parte della relazione sulla gestione



# Informazioni specifiche minime

- Risorse energetiche (rinnovabili e non)
- Emissioni gas serra
- Impatto di rischio potenziale su ambiente, salute e sicurezza a medio termine
- Aspetti sociali su gestione personale (es.: parità di genere, misure volte ad attuare convenzioni inter e sovranazionali, dialogo con parti sociali)
- Rispetto diritti umani, «**le misure adottate per prevenirne le violazioni e le azioni poste in essere per impedire discriminazioni**»
- Lotta a corruzione «**con indicazione degli strumenti a tal fine adottati**»



# Il tutto utilizzando

- Standard specifico di valutazione
  - Di norma usabile anche per le società benefit (GRI), con possibilità di selezione di indicatori effettivamente utili
  - Possibile (ma improbabile) anche standard autonomo
- Con comparabilità tra annualità
- E soprattutto approccio *comply or explain*:
  - «Gli enti di interesse pubblico soggetti all'obbligo di redigere la dichiarazione di carattere non finanziario che non praticano politiche in relazione a uno o più degli ambiti di cui al comma 1, forniscono all'interno della medesima dichiarazione, per ciascuno di tali ambiti, le motivazioni di tale scelta, indicandone le ragioni in maniera chiara e articolata»
- E inoltre possibilità di omissione di informazioni se *disclosure* potrebbe compromettere la posizione commerciale dell'impresa



# Responsabilità

- Amministratori
  - Redazione e pubblicazione
  - Standard di professionalità e diligenza
- Organo di controllo
  - Vigila su osservanza di norme da parte di amministratori e riferisce annualmente ad assemblea
- Soggetto incaricato di revisione del bilancio
  - Verifica effettiva predisposizione di DNF da parte di amministratori
  - Redige relazione su conformità di informazioni rispetto a norme
    - Ma, attenzione, *non* su veridicità: «Le conclusioni sono espresse sulla base della conoscenza e della comprensione che il soggetto incaricato di effettuare l'attività di controllo sulla dichiarazione non finanziaria ha dell'ente di interesse pubblico, dell'adeguatezza dei sistemi, dei processi e delle procedure utilizzate ai fini della preparazione della dichiarazione di carattere non finanziario»



# Dichiarazioni volontarie?

- Possibili
- Autodichiarazione di conformità se redatte sulla base di indicazioni di d.lgs. 254/2016
- Per imprese minori possibili dichiarazioni semplificate



## E le omissioni?

- Art. 8 c. 4, d.lgs. 254/2016

«Salvo che il fatto costituisca reato, quando la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario depositata presso il registro delle imprese contiene **fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero** ovvero **omette fatti materiali rilevanti** la cui informazione è prevista ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente decreto, agli amministratori e ai componenti dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 ad euro 150.000»

- E se il danno per la società derivante dalla pubblicazione fosse superiore in ipotesi alla – non enorme – sanzione?





# Le autorità coinvolte

- CONSOB
  - Bankitalia e IVASS per aspetti di competenza
  - Disciplina con regolamento:
    - Modalità di trasmissione
    - Modalità di controllo
    - Principi applicabili ai revisori



## Criticità

- Estremamente ridotto il numero di soggetti tenuti
- *Comply or explain* rischia di azzerare l'efficacia della DNF
- Non chiarissima l'estensione di obblighi *effettivi* che pendono su amministratori e sulle società



## Criticità

- Non chiarissimo l'ambito di azione nei confronti delle filiali e succursali estere, in particolare non-EU
  - Caso ENI
- Scoperta di omissioni o false attestazioni solo *ex post*, con rischio di sostanziale legittimazione di comportamenti azzardati